

SISMA MARCHE 2016

PROVVEDIMENTI



Post SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

DL n. 189 del 17 ottobre 2016

Gli interventi riguardano tutti i Comuni:

- sia quelli all'interno del cratere,**
- sia gli altri Comuni della Regione coinvolti dal sisma.**

- 1. Commissario straordinario**
- 2. Vice Commissario straordinario**
- 3. Cabina di coordinamento della ricostruzione**
- 4. Comitato istituzionale**
- 5. Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 regionale**
- 6. Conferenza permanente**
- 7. Commissione paritaria**
- 8. Comitato tecnico scientifico**
- 9. Regione**
- 10. Comuni**

INTERVENTI E DANNI FINANZIATI FINO AL 100%

Tutti i Comuni dentro e fuori dal cratere

- a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo o pubblico;**
- b) gravi danni alle attività economiche, fondazioni e associazioni (scorte e beni mobili strumentali);**
- c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;**
- d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;**
- e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;**
- f) autonoma sistemazione, traslochi, depositi e allestimento di alloggi temporanei (privati);**
- g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici;**
- h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;**
- i) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici e soggetti privati, senza fine di lucro.**

Comuni nel cratere

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici adibiti ad **abitazione principale del proprietario**

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici concessi in locazione o comodato e adibiti ad **abitazione principale del locatario/comodatario**

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle **seconde case**

Altri Comuni

100% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle **seconde case** comprese all'interno di **centri storici e borghi caratteristici**

50% delle spese per riparazione, ripristino e ricostruzione delle **seconde case fuori perimetro**

Nota:

il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.

CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

	Comuni nel cratere	Altri Comuni
1	Contributi fino al 100% delle spese relative a:	Riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo; gravi danni a scorte e beni mobili strumentali; danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio. I contributi saranno erogati con le modalità del finanziamento agevolato secondo criteri, e nella misura, stabiliti dal Commissario straordinario (art.5, c.2)
2	Fondo di garanzia per le PMI	Micro, piccole e medie imprese (comprese quelle del settore agroalimentare) che hanno subito danni in conseguenza del sisma con sede o unità locali ubicate nei territori della Regione. La durata dell'intervento è di 3 anni (art.19)
3	Contributi in conto interesse	Imprese (con sede o unità locali ubicate nei territori della Regione) che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici (art.20)
4	Contributi in conto capitale	Imprese che realizzino o abbiano realizzato investimenti produttivi (art.20)
5	Misure di sostegno	Aziende agricole. Abbattimento dell'intero importo delle commissioni per l'accesso alle garanzie dirette. Produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari e aziende zootecniche. Misure di sostegno (art.21)
6	Finanziamenti agevolati tasso 0%	Micro, piccole e medie imprese a copertura del 100% degli investimenti fino a 30.000 € (rimborso in 10 anni con 3 anni di preammortamento) per sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti (art.24)
		Nuove micro, piccole e medie imprese nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo a copertura del 100% degli investimenti fino a 600.000 € (art.24)

ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI E IMPRESE

1

Contributi INAIL da destinare al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.23)

2

Accollo da parte dello Stato dell'intera quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018 (art.21)

3

Predisposizione di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma (art.22)

Comuni all'interno del cratere

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi (art.48)

Principali misure:

1. Le rate dei mutui e finanziamenti di qualsiasi genere;
2. La sospensione temporanea, mediante provvedimento dell'autorità di regolazione, dei termini di pagamento per energia elettrica, acqua e gas;
3. La sospensione dei termini per adempimenti e versamenti dei contributi INPS e INAIL.
4. Tali Comuni non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 (art. 44, c. 2)

Comuni all'interno del cratere

Partecipano, tramite il Sindaco, al Comitato istituzionale (art.1, c.6)

Tutti i Comuni dentro e fuori dal cratere

I comuni, tramite un proprio rappresentante,
partecipano alla Conferenza permanente (art.16, c.1)

Collaborano con la Regione alla istituzione dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione (art.3, c.1)

Comuni all'interno del cratere

Con delibera di Consiglio possono:

- **individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari;**
- **perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le Unità minime di intervento (UMI) costituite dagli insiemi di edifici a progettazione unitaria (art. 11 c. 8)**

Tutti i Comuni dentro e fuori dal cratere

Rilasciano il titolo edilizio abilitativo (art.3, c.4 e art.12, c.2))

1. Adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi degli interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali di particolare interesse;
2. Esaminano le osservazioni e opposizioni ricevute;
3. Trasmettono al commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente (art. 11, c.4);
4. Approvano definitivamente lo strumento urbanistico attuativo, una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente (art. 11, c. 5);

Si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio nei termini previsti (art. 11 c.10)

Rendono disponibile l'elenco speciale dei professionisti abilitati adottato dal Commissario straordinario, al quale si deve obbligatoriamente attingere per il conferimento di incarichi (art. 34, c.1)

Attività relative alle misure per la tutela dell'ambiente

I comuni territorialmente competenti sono tra i soggetti che curano la raccolta e il trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati (art. 28)

Attività relative alle misure emergenziali

Il Sindaco del comune provvede all'assegnazione degli alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da A (art. 43, c. 2)

TUTTI I COMUNI FUORI E DENTRO IL CRATERE: INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE - (ART. 8)

Edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES.

Tempi: il Commissario delegato emana le disposizioni operative entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto legge n. 189/2016.

Iter

- 1) Comunicazione inizio lavori all'Ufficio speciale, che ne dà notizia all'ufficio comunale competente, previa presentazione di progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
- 2) Presentazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, della documentazione eventualmente non allegata alla comunicazione di inizio lavori.
- 3) Entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento (articolo 5, comma 2), i soggetti che hanno avviato i lavori presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta dal provvedimento stesso.

Modalità e termini sono definiti con provvedimenti del Commissario straordinario (art.5, c.7 di intesa con il MEF).

I provvedimenti riguardano le diverse tipologie di interventi ricostruttivi (art. 5, c. 1).

I contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato sulla base degli stati di avanzamento lavori (art. 5, c. 3).

In capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta le cui modalità di fruizione sono stabilite dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni (**18 novembre 2016**) dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Iter

1. Il beneficiario presenta la domanda, completa di scheda AeDES e di perizia asseverata del nesso di causalità sisma-danno, e la richiesta di titolo abilitativo all'Ufficio speciale.
2. L'Ufficio speciale:
 - svolge l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica;
 - verifica la spettanza del contributo e l'importo;
 - trasmette al Vice commissario la proposta di concessione del contributo.
3. Il Comune rilascia il titolo edilizio.
4. Il Vice commissario, o suo delegato, adotta il decreto di concessione di contributo.

Edifici esclusi dal contributo (art. 10)

Unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili, perché collabenti, fatiscenti o inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, oppure privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

TUTTI I COMUNI DENTRO E FUORI IL CRATERE: RICOSTRUZIONE PUBBLICA (ART. 14)

I soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali sono:

- a) le Regioni, le Province e i Comuni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;
- b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) le Diocesi in caso di interventi finanziati completamente con risorse proprie.

I contributi sono erogati in via diretta ai soggetti attuatori. Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il MEF, i criteri e le modalità per l'erogazione.

Modalità e termini

Il Commissario straordinario, con propri provvedimenti provvede a:

- a) disciplinare il finanziamento per gli interventi
- b) predisporre e approvare i piani (opere pubbliche, beni culturali, dissesti idrogeologici, infrastrutture e sistema delle imprese, gestione macerie e rifiuti, infrastrutture ambientali)
- c) stabilire le priorità, d'intesa con i Vice commissari

Iter

1. I soggetti attuatori predispongono e inviano i progetti al Commissario straordinario;
2. Il Commissario straordinario
 - approva definitivamente i progetti esecutivi, acquisito il parere della Conferenza permanente;
 - adotta il decreto di concessione del contributo;
 - invia i progetti esecutivi alla Centrale unica di committenza (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.)
3. La Centrale unica di committenza espleta le procedure di gara per la selezione degli operatori economici esecutori dell'intervento.

Post SISMA DEL 26-30 OTTOBRE 2016

DL n. 205 dell'11 novembre 2016

Integra le previsioni già contenute nel DL 189

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205 dell'11 novembre 2016

Art. 1 Ambito di applicazione	Commissario Straordinario	Presidente della Regione
	<ul style="list-style-type: none">• Individua, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 sulla base di motivate segnalazioni da parte dei Presidenti delle Regioni. L'elenco indica i Comuni ai quali applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, e quelli in relazione ai quali, limitatamente al Titolo IV del medesimo decreto-legge, far riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco, che viene formulato tenendo conto dell'impatto dei danni causati dal sisma sul tessuto economico-sociale, sull'identità dell'aggregato urbano e sull'omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio interessato, è approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere (comma 1).• Opera, anche per gli eventi sismici successivi al 24 agosto, con i poteri di cui al D.L. 189/16 (comma 2).	<ul style="list-style-type: none">• Segnala motivatamente al Commissario straordinario l'elenco dei comuni aggiuntivo rispetto a quello dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1).

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205

dell'11 novembre 2016

Art. 2 Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

Regione	Comuni	Dipartimento Protezione Civile
<ul style="list-style-type: none">• E' responsabile della verifica di idoneità delle aree container (ord. cdpc 408/2016).• Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili, può richiedere, in sede di esecuzione dei contratti, un aumento delle prestazioni (moduli necessari) alle stesse condizioni del contratto originario in deroga al D. Lgs. 50/2016 o interpellare in ordine progressivo i partecipanti alla gara per altre aggiudicazioni (comma 8, 9 e art. 3 comma 3 ord. cdpc n. 399/2016).	<ul style="list-style-type: none">• I Sindaci forniscono al Dipartimento della Protezione civile le indicazioni sulle aree container; in assenza di indicazioni procede il Capo Dipartimento Protezione civile d'intesa con i Presidenti delle Regioni (comma 1).• I Comuni provvedono:<ul style="list-style-type: none">a) all'acquisizione e predisposizione delle aree (ord. cdpc 408/2016);b) alla gestione delle aree temporanee con le procedure previste con ordinanze del capo Dipartimento protezione civile (comma 7).	<ul style="list-style-type: none">• Il capo del dipartimento individua, d'intesa con il Presidente della Regione, le aree per i container, in assenza di indicazioni da parte dei sindaci dei comuni (comma 1)• Il capo del dipartimento definisce con ordinanza le modalità per la predisposizione delle aree, comprese le opere infrastrutturali (comma 2).• Il Dipartimento si avvale di CONSIP per le procedure (anche per individuare una pluralità di aggiudicatari), finalizzate alla stipula di contratti di fornitura, noleggio, disponibilità dei container e correlati servizi e beni strumentali (comma 4 e art. 1 ord. cdpc 406/2016).• Il Dipartimento provvede alla installazione dei moduli abitativi e di quelli per uffici e servizi nel più breve tempo possibile (comma 3).• Il Dipartimento, in caso di impossibilità di individuare più operatori economici compatibilmente urgenza, svolge le procedure negoziate con l'unico operatore eventualmente disponibile (comma 6).

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205 dell'11 novembre 2016

Art. 3 Incentivi alle attività agricole e produttive

Interventi dello Stato

- a) Abbattimento, fino all'intero importo, delle commissioni per l'accesso alle garanzie dirette con risorse fino a 500.000 euro per il 2016 a valere sulle disponibilità residue del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura già trasferite all'ISMEA (comma 1 - disposizione analoga a quella di cui all'art. 21, comma 2, del d.l. n. 189/2016);
- b) Accollo dell'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per le annualità 2019-2020 attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987, per disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e agroindustriale (comma 2 - estensione agli anni 2019-2020 della disposizione di cui all'art. 21 comma 4 d.l. 189/2016);
- c) Sostegno dei settori latte, carne bovina e settori ovicaprino e suinicolo con € 10.942.300 per aiuti favore delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni a causa degli eventi sismici. L'importo dell'aiuto unitario è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 3).

Ulteriori misure a favore delle attività agricole e produttive

I titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato, la depositano presso il Comune territorialmente competente che la trasmette all'Ufficio speciale per la ricostruzione (comma 5).

Le imprese che hanno subito danni possono acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare gli ulteriori interventi urgenti per garantire la prosecuzione dell'attività, sulla base di perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta danno-sisma. Le spese possono essere rimborsate secondo modalità da stabilire con ordinanza del commissario straordinario (comma 6 e 7).

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205 dell'11 novembre 2016

	Commissario Straordinario	Comuni	Dipartimento Protezione Civile
Art. 4 Personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione civile	<ul style="list-style-type: none">• Determina (sentito il capo del Dipartimento protezione civile e previa delibera della cabina di coordinamento della ricostruzione) i profili professionali e il numero massimo di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste dei Comuni inviate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (comma 2).	<ul style="list-style-type: none">• Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del d.l. (entro il 26 novembre) avanzano al Commissario straordinario le richieste di personale (comma 2).• Possono assumere personale tecnico amministrativo (max 350 persone) con contratti a tempo determinato (nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e 14,5 milioni di euro per l'anno 2017) per attività strettamente connesse al sisma (comma 1).• Possono attingere anche da graduatorie di altre amministrazioni (comma 3).	<ul style="list-style-type: none">• Può assumere, per le attività di emergenza, personale tecnico-amministrativo (max 20 persone) con contratti a tempo determinato (max 1 anno) (comma 4).• Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con MEF, può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dei contratti per prestazioni intellettuali in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza (comma 5).

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205 dell'11 novembre 2016

Art. 5 Personale impiegato presso la struttura del Commissario straordinario	Commissario Straordinario Individua, tra le unità di personale assegnato dall'art. 50, comma 3, lett. a) del d.l. 189/2016 (personale di PA collocato in posizione di comando fuori ruolo o analogo istituto), 20 unità preferibilmente tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali relativi alla ricostruzione post terremoto dell'Aquila, istituiti ai sensi del d.l. 83/2012 e, previa manifestazione di disponibilità da parte degli interessati
---	--

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205

dell'11 novembre 2016

Art. 6

Interventi immediati sul patrimonio culturale

Comuni e altre amministrazioni interessate	Proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili e dei beni paesaggistici	Ufficio del Soprintendente speciale
<ul style="list-style-type: none"> • Per i servizi di progettazione per la messa in sicurezza di beni culturali immobili, possono procedere ad affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro a professionisti idonei senza ulteriori formalità (comma 1). • Possono effettuare, anche in deroga alle disposizioni sull'autorizzazione, gli interventi indispensabili per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici (compresa la messa in sicurezza degli edifici). Ne danno immediata comunicazione e trasmettono nel più breve tempo possibile i progetti definitivi al Mibact per le autorizzazioni (comma 2),, 	<ul style="list-style-type: none"> • Con le disposizioni di cui al comma 2, effettuano interventi di messa in sicurezza dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici dei Comuni interessati o ricadenti nelle aree protette o nelle zone di protezione speciale (comma 3). 	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione dell'ufficio del soprintendente speciale per la realizzazione di interventi di tutela del patrimonio culturale dei territori colpiti dal sisma; • Si avvale di apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita da non più di 20 unità di personale per la durata di 5 anni a far data dal 2017; • Può reclutare personale di supporto fino a 20 unità (comma 6).

Per interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico, compresa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica, il rilascio delle autorizzazioni previste si intende acquisito con l'assenso riportato nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero (comma 4). Alle imprese incaricate degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. [8, comma 5](#), del [decreto-legge n. 189 del 2016](#) relative ai requisiti da possedere per l'affidamento dei lavori. I professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto-legge (comma 5).

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205 dell'11 novembre 2016

Art. 7 Misure urgenti infrastrutture viarie	<p style="text-align: center;">ANAS</p> <p>Provvede, in qualità di soggetto attuatore della Protezione civile, agli interventi di ripristino e messa in sicurezza della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS SPA e di quelle rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali.</p>
Art. 8 Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017	<p style="text-align: center;">Uffici scolastici regionali</p> <p>I Dirigenti degli Uffici scolastici, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, possono:</p> <ul style="list-style-type: none">- derogare al numero minimo e massimo di alunni per classi previsto dalla normativa vigente (comma 1);- istituire, se necessario, ulteriori posti di personale docente sino al termine dell'a.s. 2016/2017, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (comma 1);- assegnare alle cattedre docenti ed educatori, modificare le assegnazioni effettuate in deroga alle procedure vigenti (comma 1);- individuare i supplenti da nominare in deroga alle procedure vigenti, fermo restando il criterio del maggior punteggio e assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti (attraverso la pubblicazione di apposito bando) (comma 4).
Art. 9 Interventi di immediata esecuzione	<p style="text-align: center;">Soggetti interessati</p> <p>Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate con ordinanza di protezione civile e che necessitano solo di interventi di immediata riparazione, è possibile effettuare l'immediato ripristino dell'agibilità degli edifici e delle strutture, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista del nesso di causalità sisma e stato della struttura e valutazione economica del danno. Agli oneri provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 (Ricostruzione privata) del decreto-legge n. 189 del 2016.</p>

SINTESI DECRETO LEGGE n. 205

dell'11 novembre 2016

Art. 10 Voto elettori fuori residenza	Disposizioni relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 <p>In occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189/2016, e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 2005/2016, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora (comma 1).</p> <p>Gli elettori possono far pervenire, entro il quinto giorno antecedente la votazione, apposita domanda al sindaco del comune di dimora, chiedendo di esercitare il diritto di voto in tale comune ed autodichiarando di trovarsi nelle predette condizioni e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento (comma 2).</p>
Art. 11 Disposizioni finanziarie	Contiene disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dal decreto
Art. 12 Entrata in vigore	Il decreto entra in vigore il giorno 11 novembre 2016

SISMA MARCHE 2016

PROVVEDIMENTI

